

Introduzione

L'istituzione "famiglia" e la sua conseguente evoluzione è vista dalla società contemporanea come un processo di estrema complessità, prodotto di costanti dialoghi e compromessi, nonché perno di ogni comunità.

Negli ultimi anni siamo stati testimoni del passaggio dalla famiglia tradizionale, intesa come unione tra un uomo e una donna legati da un vincolo indissolubile da cui far nascere una prole legittima, all'affermazione di una nuova tipologia di famiglia ovvero quella omosessuale.

Il presente lavoro di tesi si propone come obiettivo quello di dimostrare come oltre alle coppie eterosessuali anche quelle omosessuali sono capaci di crescere ed educare dei figli, motivo per cui si ritiene necessario e fondamentale riconoscere a tali soggetti il diritto alla procreazione e al rispetto della vita familiare.

Per giungere a tale conclusione, è stato necessario osservare le dinamiche di una tematica particolare ed analizzare in modo dettagliato tutte le sue sfaccettature, al fine di rilevare se nel nostro Paese sia possibile una soluzione giurisprudenziale alternativa, o se l'unica possibilità sia quella di un intervento legislativo che ponga una soluzione definitiva ed univoca al problema.

Dunque, partendo dallo studio della famiglia tradizionale e della sua evoluzione, analizzeremo il cambiamento dei valori di riferimento valutando come essi siano eventualmente conciliabili con la macchina giuridica del nostro ordinamento. Si terrà inoltre conto degli sviluppi giurisprudenziali nazionali ed internazionali ma, soprattutto, delle peculiarità interne al nostro Paese.

Nell'affrontare l'argomento, partiamo dalla constatazione che non vi è un unico modello di famiglia, ma è opportuno parlare di famiglie, poiché molti sono gli elementi che ricevono ormai accettazione sociale e giuridica, anche se non tutte allo stesso modo. Infatti, sarà

possibile riscontrare la strutturazione di una gerarchia di valori, dapprima dalla Costituzione e poi dalla stessa Consulta e dalla giurisprudenza di merito italiana, per quanto concerne le tipologie di forme di unione meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

La prima situazione da analizzare sarà quella delle coppie omosessuali, le quali solo da pochi anni sono state parzialmente riconosciute dal nostro legislatore con la l. 76/2016¹, non dimenticando il ruolo della giurisprudenza che ha spesso cercato di sopperire all'inerzia del nostro Parlamento.

Si tratta sicuramente di un atto normativo importante per l'Italia, accusata più volte dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per il mancato o ritardato intervento di tutela per le nuove unioni. Eppure, da studi approfonditi risulta che il nostro legislatore in tema di famiglia mantiene un'impronta tradizionale prediligendo la famiglia nucleare ovvero quella fondata dall'unione di un uomo ed una donna in virtù del vincolo matrimoniale. A dimostrazione di quanto detto vi è l'assenza nella l.n.76/2016 sia del dovere di fedeltà, sia del dovere di collaborazione in capo ai componenti di un'unione civile, lasciando ampio spazio di pregiudizio verso gli omosessuali, considerati incapaci di coltivare un legame solido e duraturo. E come la Corte Costituzionale ha più volte specificato la stessa legge n. 76/2016 dispone all'art.1 che le unioni omosessuali sono sì riconosciute come degne di tutela e protezione giuridica, ma solo come formazioni sociali, riprendendo così l'art. 2Cost., mentre la famiglia, intesa come "società naturale fondata sul matrimonio", è solo quella eterosessuale e viene ritenuta degna di una più ampia tutela rientrante nel novero dell'art.29 della Costituzione.

Quindi, in Italia, essendo riconosciuto soltanto a coppie eterosessuali l'accesso al matrimonio, ne consegue che una coppia omosessuale non possa in alcun modo rientrare nella tutela riconosciuta ai coniugi dal suddetto articolo.

¹ La l. n. 76/2016, disciplina le unioni civili e le convivenze, essendo le prime esclusivamente riservate alle coppie same sex, mentre le seconde alle coppie di fatto eterosessuali.

Questo è solo uno dei tanti motivi di scontento conseguenti alla l. 76/2016, laddove si riconoscono prevalentemente due posizioni: chi considera questo intervento come un passo fondamentale e di buon auspicio per future riforme; e chi d'altro canto ritiene che l'unico modo per ottenere la piena equiparazione sia quello di permettere l'accesso al matrimonio anche alle coppie omosessuali.

In questo è necessario ricordare come l'art. 29 sia il risultato di un compromesso tra Chiesa e Stato presenti all'interno dell'Assemblea Costituente e del Parlamento nel periodo della redazione della Costituzione. A seguito di un tortuoso dibattito, si giunse a riconoscere come istituto complesso, la famiglia da un lato come società naturale preesistente allo Stato, dovendo la Repubblica limitarsi solo a riconoscerla, ovviando la propria sovranità normativa; dall'altro come luogo preposto alla promozione della personalità dell'uomo, in quanto formazione sociale qualificata ex art. 2Cost. La definizione del concetto di famiglia di cui all'art. 29Cost. è stata oggetto di differenti interpretazioni e con l'intento di estenderlo o meno anche alle coppie omosessuali.

Altra novità del diritto di famiglia intervenute di recente, è il fenomeno dell'omogenitorialità. Coppie omosessuali hanno espresso il proprio desiderio di genitorialità in seguito al progressivo riconoscimento giuridico a livello internazionale delle unioni civili o del matrimonio per le coppie dello stesso sesso.

Un fenomeno abbastanza delicato, in quanto nonostante l'accettazione sociale delle unioni tra persone dello stesso sesso, sono ancora parecchi pregiudizi circa l'idoneità di un soggetto omosessuale ad allevare un figlio. Il timore più ricorrente è che possa essere alterato il corretto sviluppo psico-fisico di un minore, se cresciuto all'interno di una famiglia omosessuale.

Emblematico è il fatto che il d.d.l Cirinnà, all'art 5, proponesse una riforma dell'adozione, introducendo all'art 44, comma 1, lett. b), l. 184/1983 la possibilità di adozione del figlio del coniuge anche per il partner di un'unione civile e che tale possibilità sia stata rigettata in sede

di dibattito parlamentare. Tale articolo intendeva recepire a livello legislativo i risultati ermeneutici cui erano pervenute le corti di merito italiane ed internazionali nel riconoscere l'adozione del figlio del partner, attraverso un'interpretazione estensiva - nel caso italiano - dell'art 44, comma 1, lett d) della l. 184.²

Allo stato attuale, le coppie omosessuali italiane che vogliano vedere riconosciuta la c.d. stepchild adoption, hanno come unico mezzo di tutela il ricorso giudiziale in conformità con le disposizioni della l. 76/ 2016, che ha affidato ai giudici la risoluzione dei singoli casi concreti attraverso la c.d. clausola di salvaguardia prevista dall'art 1, comma 20³.

D'altronde, l'adozione coparentale non è l'unica congettura di cui dobbiamo occuparci, dato che le nuove possibilità di procreazione artificiale hanno dato vita ad innumerevoli problematiche. Vi è la procreazione medicalmente assistita (PMA) e la maternità surrogata (o gestazione per altri, GPA), due nuove tecniche che richiedono l'analisi di questioni giuridiche di importanza preminente, quali lo status del bambino nato attraverso tali tecniche e il dubbio sul soggetto cui attribuire la genitorialità dello stesso.

Per quanto concerne la PMA, si tratta di una tecnica riconosciuta nel nostro Paese, a seguito della l. 40/2004, dove è intervenuta anche la Corte Costituzionale con la sent.162/2014 nella quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art 4, co. 3, nella parte in cui prevede il divieto di ricorso alle tecniche di PMA di tipo eteronomo, qualora sia stata diagnosticata una patologia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili. Ciò nonostante, tale possibilità continua a rimanere esclusa per le coppie omosessuali. Mentre la maternità surrogata risulta tuttavia vietata.

Per ovviare a ciò, numerose coppie omosessuali si trasferiscono in maniera temporanea all'estero, in Paesi che riconoscono a chiunque l'accesso a tali strumenti, salvo poi tornare in Italia allo scopo di richiedervi la trascrizione dell'atto straniero di adozione.

² AZZARRI, F., "Unioni civili e convivenze (dir. civ.)", in Enciclopedia del 6 diritto, 2017, X, 25

³ Art.1, comma 20, ultima parte, l. 76/2016: "si fa salvo quanto previsto e 7 consentito in materia di adozione dalle norme vigenti".

Alla richiesta di trascrizione, si sono spesso presentati atteggiamenti di rifiuto da parte degli ufficiali di stato civile interpellati, tali da condurre le coppie ad adire le vie legali chiedendo il riconoscimento in via giurisprudenziale.

Si è creata così negli ultimi anni una discrepanza tra una tendenza evolutiva dell'interpretazione delle corti italiane, adeguatesi alla giurisprudenza internazionale, e la grande lacuna legislativa, che ha portato a sua volta ad un'anomalia nel funzionamento del nostro ordinamento.

Non è un caso, che fu la Corte Cost. con la sent. 162 del 2014, e non il legislatore, a sostenere che la scelta di costruire una famiglia con dei figli costituisca espressione della libertà di autodeterminarsi, riconducibile agli artt. 2, 3 e 31 Cost poiché attinente alla sfera personale e familiare. Peraltro, nella stessa sentenza, la Consulta afferma come 10 attraverso la preclusione del diritto ad avere figli si leda anche il fondamentale diritto alla salute dei soggetti interessati, venendo in considerazione anche la tutela dell'art 32 Cost.⁴

Parlando perciò di un vero e proprio diritto alla procreazione costituzionalmente garantito, poco chiara si presenta la ratio implicita all'esclusione delle coppie same sex, delineandosi perlopiù un pregiudizio ingiustificato che sottoponibile ad una questione di illegittimità costituzionale.

Infine, degna di considerazione risulta riforma sulla filiazione intervenuta degli ultimi anni con l. n. 219 del 2012, con la quale è stata eliminata ogni differenza di stato civile tra figli nati dentro o fuori al matrimonio, modificando i relativi articoli del codice civile e allineandosi alla previsione dell'art. 30Cost.

Tale riforma concede alcuni spunti di riflessione di notevole importanza ai fini di questa tesi, poiché sgancia definitivamente la disciplina della filiazione dal collegamento necessario all'istituto matrimoniale; riconosce anzi come, in virtù del principio primario del superiore interesse del minore, la presenza del vincolo matrimoniale tra i genitori non possa

⁴NOCCO, A., *Corte Costituzionale italiana Cedu e famiglie "altre"*, Rights on the move - Rainbow families in europe. Proceedings of the Conference, Trento, 2014, 349.

condizionare il tipo e la qualità di diritti che scaturiscono dallo status di figlio, dal momento che il matrimonio è una libera scelta dei genitori che non coinvolge i figli e non può comportare conseguenze per loro pregiudizievoli.⁵

Alla luce di quanto suddetto, è fondamentale partire dalle origini per comprendere esaustivamente la realtà nella quale ci troviamo.

⁵GRAZIOSI, A., *Una buona novella di fine legislatura: tutti i "figli" hanno eguali diritti, dinanzi al tribunale ordinario*, in *Famiglia e diritto*, 2013, III, 263.

PRIMO CAPITOLO

L'EVOLUZIONE NORMATIVA E GIURISPRUDENZIALE DELL'ISTITUZIONE FAMILIARE: DAL MODELLO TRADIZIONALE A QUELLO OMOSESSUALE

1. Com'è cambiata la definizione di famiglia nel tempo

Il concetto di “famiglia” ha da sempre conquistato l’attenzione di studiosi dei più svariati campi, da quello giuridico a quello sociologico e psicologico, mantenendo costante il dibattito negli anni⁶.

Parliamo dell’aggregazione di persone più antica della società che cresce e si evolve vicendevolmente con essa.

In principio la famiglia era intesa non solo come gruppo familiare, ma soprattutto come impresa produttiva, finanziaria e politica. Il modello originario occidentale, che ha avuto vita lunga fino al secolo scorso, è quello “patriarcale”, caratterizzato da una proprietà collettiva e indivisa facente capo all’uomo più anziano dei vari gruppi di discendenza, dalla presenza di numerosi parenti e da una forte solidità.

⁶Il Dizionario definisce la famiglia come “comunità umana, diversamente caratterizzata nelle varie situazioni storiche e geografiche, ma in genere formata da persone legate fra loro da un rapporto di convivenza, di parentela, di affinità, che costituisce l’elemento fondamentale di ogni società, essendo essa finalizzata, nei suoi processi e nelle sue relazioni, alla perpetuazione della specie mediante la riproduzione [...] Sotto l’aspetto antropologico e sociologico, la famiglia si definisce come gruppo sociale caratterizzato dalla residenza comune, dalla cooperazione economica, e dalla riproduzione”. [famiglia in Vocabolario - Treccani](https://www.treccani.it/vocabolario/famiglia/)<https://www.treccani.it/vocabolario/famiglia/> visto il 22/11/2020

Tuttavia, l'alto tasso di mortalità e l'intensa e crescente mobilità geografica, rende suscettibile la stabilità della convivenza familiare, andando così ad intaccare l'immagine originaria di struttura fissa ed immutevole.

A partire dalla fine del XVIII secolo, a seguito del processo dell'industrializzazione che colpisce la società e che porta una ventata di cambiamento all'assetto sia sociale che economico del tempo, assistiamo al conseguente passaggio alla famiglia moderna, definita anche come famiglia nucleare.

In Italia, il processo di evoluzione si fa più lento, anche a causa del ritardo del fenomeno dell'industrializzazione nel nostro Paese. Ma ciò nulla toglie che con l'avanzare degli anni iniziano a manifestarsi i tratti distintivi della c.d. famiglia moderna, caratterizzata dall'ingresso nel mondo del lavoro della donna e dall'evoluzione delle relazioni di autorità e di affetto tra i membri della famiglia.

Inoltre il matrimonio passa dall'essere un mezzo di meri interessi economici e politici ad uno di libera scelta di unione da parte dei futuri coniugi, in virtù di un vincolo prevalentemente affettivo. I figli cessano di essere considerati oggetti di sola forza lavoro o merce di scambio, e diventano invece il fulcro di attenzione della famiglia stessa, destinatari principali di cure e affetto. Ciò porta ad un decremento della fecondità, in quanto matrimonio, procreazione e sessualità non proseguono più di pari passo, come originariamente era considerato fosse una regola da seguire, ma cominciano a svilupparsi su piani diversi e indipendenti l'uno dall'altro, per cui l'atto di avere un figlio diventa un preciso e intenzionale atto di volontà, i figli vengono dunque sempre più percepiti come un valore in sé, un individuo singolo e insostituibile⁷.

⁷ SARACENO, C. *Sociologia della Famiglia*, Bologna, 1996, pag.156-159

Vi è tuttavia un retaggio della tradizione che, nonostante il passaggio alla famiglia moderna, ancora persiste, parliamo della disparità tra i sessi e della necessaria unione di due persone di sesso diverso, più precisamente dell'unione di un uomo ed una donna, per formare il vincolo matrimoniale.

Il matrimonio può essere definito come una vera e propria struttura di genere, laddove il termine “genere” descrive il modo in cui, a partire dall'esistenza di due sessi, ciascuna società stabilisca dei percorsi volti a regolare il destino individuale degli appartenenti ai due sessi e i rapporti tra loro⁸.

Stesso il nostro Codice Civile fino al 1975, ovvero fino a quando non è stato riformato il diritto di famiglia, definiva il matrimonio come un contratto patrimoniale fondato sulla gerarchia tra i sessi e sull'irreversibilità della dipendenza della moglie dal marito. Successivamente alla riforma del '75, viene finalmente introdotto, nel nostro Paese, un modello matrimoniale più equilibrato e non più incontrastabile⁹.

Con il sociale consenso ed il conseguente riconoscimento a livello istituzionale e giuridico del divorzio iniziano progressivamente crescere in numero le famiglie ricostituite. Famiglie che mentre prima si evolvevano a seguito di una vedovanza, la sua causa principale è proprio l'incremento del numero di divorzi. Parliamo di famiglie solitamente più articolate rispetto a quelle nucleari di prime nozze, ma non sono le sole, ad esse si affiancano altri tipi, quali le unioni di fatto o le famiglie formate da un solo monogenitoriali.

A seguito di un'analisi comparativa con la definizione anagrafica di famiglia fornita dall'art 7 del D.p.r. 23 Ottobre 1971, possiamo comprendere come molto sia cambiato.

⁸ Ivi, pag.60

⁹ In relazione al punto, si ricordiamo la l. 1 Dicembre 1970, n 898, “Disciplina 22 di casi di scioglimento del matrimonio”, che introdusse per la prima volta l'istituto del divorzio in Italia. In seguito a numerose controversie ed opposizioni, nell'anno 1974 ebbe luogo un referendum abrogativo, che chiedeva ai cittadini se volessero abrogare o meno la suddetta legge; la vittoria del “no” indusse ad una profonda riconsiderazione del diritto di famiglia nel suo complesso, che ebbe il suo culmine nella riforma del diritto di famiglia con la l. 19 Maggio 1975, n. 151.

Da un punto di vista giuridico, la Costituzione Italiana definisce la famiglia negli artt. 29 e 30. Nell'art.29 leggiamo: *“La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare”*. Mentre nell'art.30 apprendiamo: *“È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio”*¹⁰.

Dal combinato disposto di questi due articoli emerge la necessaria esigenza dell'uomo di realizzarsi in una comunità familiare, costituita in base ad un volontario atto, il matrimonio, e all'interno della quale possa svolgere la propria personalità. Il cui dovere dello Stato, per quanto possibile, è quello di tutelare i diritti della persona all'interno del nucleo, senza escludere dal novero i figli illegittimi, e le condizioni per lo svolgimento dei rapporti tra i suoi membri.

La famiglia, giuridicamente intesa è dunque la famiglia nucleare, dove la parentela assume un ruolo ridotto, limitatamente ai fini successori. Questo allontanamento dal concetto di famiglia patriarcale ha portato all'abbandono del modello gerarchico originario, dove la donna ormai occupa un rapporto paritario con l'uomo e dove l'autorità nei confronti dei figli minori va affievolendosi, in virtù di una libera autodeterminazione dell'individuo, grazie anche all'appoggio di soggetti ad hoc esterni al nucleo familiare, quali scuola, amici, associazioni sportive.

La famiglia non si qualifica come un centro autonomo di imputazione di diritti e doveri, ma rispecchia piuttosto il soddisfacimento delle esigenze fondamentali della persona; da un punto di vista privatistico, è possibile affermare che le norme del diritto di famiglia sono preminenti e inderogabili in ragione del valore centrale della persona umana. I diritti e doveri

¹⁰ Costituzione Italiana, 1948, artt 29 e 30

che ne scaturiscono hanno natura non patrimoniale, ciò vuol dire che possono sì avere contenuto economico, ma questo non tocca la loro natura, in quanto trattandosi di interessi preminenti della persona sono indisponibili ed intrasmissibili.

Lo Stato tutela i rapporti nascenti all'interno del nucleo familiare sull'impronta dei principi di solidarietà e di eguaglianza, non solo tra i coniugi, ma anche nei confronti di figli. Infatti, è obsoleto parlare di autorità nei confronti della prole, in quanto si è passato dalla potestà genitoriale, alla "responsabilità genitoriale" in virtù dell'emanazione del D. Lgs n.154 del 2013.¹¹

Col trascorrere degli anni assistiamo ad un forte calo circa il numero dei matrimoni, in favore delle c.d. famiglie di fatto, le quali trovano ormai ampio riscontro nella coscienza sociale, pur non essendo adeguatamente riconosciute nell'ordinamento giuridico.

Infatti, la famiglia di fatto non rientra nel meccanismo di tutela disposto dall'art.29 della nostra Costituzione, il quale si riferisce espressamente alla famiglia come "*società naturale fondata sul matrimonio*", diversamente da molti altri Paesi Occidentali dove tale tipologia di famiglia riceve sempre più tutela e riconoscimento legale, ciò però nulla toglie che trova tutela nell'art 2 Cost.¹², che garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali dove esso svolge la sua personalità. L'"ultimo" problema da risolvere risultava quello relativo ai figli nati fuori dal matrimonio, problema recentemente risolto in seguito all'emanazione della L. n. 219 del 2012 che ha portato all'equiparazione dei figli legittimi e quelli illegittimi.

L'avvento di questo nuovo format di famiglia, congiuntamente al crescente numero di divorzi e di famiglie ricostituite, rende tutto più complesso e instabile, a partire dalla società al

¹¹ Per potestà genitoriale si intende l'onere dei genitori di proteggere, educare e istruire il figlio minorenne e curarne gli interessi. La cui disciplina è presentenel Titolo IX del Libro I, Cod. Civ. intitolato:"Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio".

¹² Cfr, Costituzione Italiana, 1948, art.2:"*La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale*".

semplice rapporto tra i coniugi; tra le varie cause è da considerare anche la facilità con cui si può accedere al divorzio, di recente disciplinato in Italia dalle leggi n. 162 del 2014 e n. 55 del 2015 che hanno portato una semplificazione delle procedure sia di separazione che di divorzio, riducendo anche sensibilmente il tempo che deve intercorrere tra l'una e l'altro.

A tal riguardo, con la l. n. 54 del 2006 si è avuto un superiore riconoscimento al diritto dei figli minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi¹³; per cui cambia la regola che prevedeva l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, in forza dell'affidamento congiunto o condiviso, indipendentemente dal fatto che il minore viva solo con un genitore.

Tuttavia, è frequente il caso di soggetti che, in seguito a divorzio o semplicemente alla rottura di un'unione di fatto, dalle quali possono essere eventualmente nati dei figli, dopo un periodo vissuto come single, creino un nuovo nucleo familiare, dando vita alla c.d. famiglia ricomposta, caratterizzata da una complessità interna variabile in base a diversi fattori. In tal caso, ovvero nell'ipotesi di figli derivanti dalle unioni precedenti, viene in considerazione il ruolo particolare del genitore sociale, non di facile definizione sul piano giuridico.

La società contemporanea porta con sé la centrale novità delle famiglie di fatto omosessuali sempre più in crescente affermazione, che hanno molti punti in comunanza con gli eterosessuali, tra cui la tendenza ad instaurare legami stabili e duraturi, ed il desiderio di avere dei figli e costruire una famiglia a tutti gli effetti.

Per quanto attiene al riconoscimento giuridico di tali unioni, la maggior parte dei Paesi occidentali ha previsto negli ultimi decenni l'accesso ad una forma di unione registrata - che

¹³ L.n.54/2006: “*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*”, <https://www.camera.it/parlam/leggi/060541.htm>, visitato il 23/11/2020

attribuisce diritti e doveri reciproci alla coppia, simili a quelli previsti dal matrimonio¹⁴ - o addirittura all'istituto matrimoniale, con diritti e obblighi analoghi alle coppie eterosessuali¹⁵.

In senso favorevole si è espressa anche l'Unione Europea che, con la risoluzione del Parlamento di Strasburgo del 9 Giugno 2015, ha manifestato l'augurio che le normative in ambito familiare e lavorativo siano adattate alla nuova realtà sociale della genitorialità LGBT¹⁶.

In Italia, la prima vera apertura legislativa si è avuta con la Legge 20 maggio 2016, n. 76 *“Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”*, la quale, composta da un solo articolo e numerosi commi, introduce una bozza di disciplina sul tema, lasciando tuttavia lacune importanti a livello di riconoscimento di reciproci diritti e doveri dei partner. La lacuna principale si riscontra in tema di accesso all'adozione per tali soggetti, esclusi dall'istituto disciplinato dalla Legge n. 184 del 1983¹⁷.

Alla luce dei numerosi progressi della società, risulta dunque necessario analizzare le ipotesi in cui sia una coppia omosessuale a voler ricorrere a questo tipo di istituto. I casi possono essere svariati due persone omosessuali

¹⁴ Come si può vedere in Austria, Germania, Svizzera e Ungheria.

¹⁵ E' il caso del Belgio, della Francia, della Norvegia, dei Paesi Bassi, del Portogallo, del Regno Unito, della Spagna e della Svezia. Fuori dall'Europa si annoverano gli Stati Uniti, i quali con la sentenza della Corte Suprema Obergefell v Hodges (576 U.S., 2015), hanno stabilito che nessuno Stato può vietare il matrimonio tra persone dello stesso sesso, in quanto si tratterebbe di un divieto discriminatorio, poiché in violazione del diritto garantito dalla Costituzione a ciascun individuo di manifestare la propria personalità attraverso la libertà di scelta

¹⁶ ZANATTA, A.L., “Famiglia. IX Appendice” in Enciclopedia Italiana Treccani (2015), 5. [FAMIGLIA in "Enciclopedia Italiana" \(treccani.it\)](#)

¹⁷ Il comma 20 della l. 76 del 2016 recita *“La disposizione di cui al periodo 39 precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti”*. La disciplina legislativa in oggetto è frutto di un'evoluzione dello stesso istituto dell'adozione, non più volto a fornire un figlio e un discendente a chi ne fosse privo - così come previsto dai Codici del 1865 e del 1942 - ma finalizzato ad introdurre il minore abbandonato in una famiglia idonea ad assicurargli una piena tutela morale e materiale, funzione peraltro già proclamata in sede internazionale dalla Convenzione di Strasburgo del 24 aprile 1967. Detto ciò, mentre l'istituto dell'adozione civile è rimasto applicabile esclusivamente ai maggiori di età, è stata introdotta una disciplina ad hoc per i minori, dando la prevalenza ad un'adozione piena del minore da parte degli adottanti e dall'esclusione di ogni legame con la famiglia di origine. Al contempo, non tutte le situazioni familiari si equivalgono, ed è stata dunque prevista in aggiunta una disciplina per i casi c.d. particolari, nei quali si ritiene più opportuno non recidere del tutto i rapporti con la famiglia biologica, pur cercando di garantire l'equilibrio psico-fisico del minore attraverso l'affidamento ad una famiglia più idonea.